



TRIBUNALE DI PIACENZA
GIUDICE TUTELARE

Circolare per determinazione monetaria dell'equo indennizzo a favore di professionisti che si occupano di Amministrazione di Sostegno e di Tutela

A seguito della riunione svoltasi in data 04.05.2021 con GOP – GT della sezione civile, che si occupano delle materie rientranti nel ruolo della Volontaria Giurisdizione, è emersa la necessità di rendere noti – ai fini di garantire trasparenza di operato – i criteri ai quali i Giudici dell'Ufficio già da anni fanno riferimento nella liquidazione dell'equa indennità a favore dei professionisti (avvocati e commercialisti) che prestano attività nelle procedure di Amministrazione di Sostegno e di Tutela.

I criteri utilizzati per la liquidazione della indennità sono sostanzialmente due: **l'entità del patrimonio** (inteso come mobiliare) e **l'impegno che l'amministrazione e la sua gestione comporta** (*rectius* impegno profuso e difficoltà dell'amministrazione).

Il primo criterio (patrimonio del beneficiario) ha natura oggettiva e costituisce la base di calcolo fondamentale di detta indennità, così che nella sua liquidazione da un lato si tenga conto del tempo e dell'impegno che la cura dell'incapace ha richiesto (sia – appunto - un equo riconoscimento per colui che si occupa di un soggetto fragile) e dall'altro che essa non sia causa di un ingiusto depauperamento delle sostanze economiche della persona.

Il secondo criterio, avente – invece - natura soggettiva, rimesso al prudente apprezzamento del GT, è costituito dalla difficoltà dell'amministrazione e dall'impegno che la stessa comporta, sia sotto l'aspetto della cura della persona (rilascio di consenso informato, organizzazione della assistenza mediante assunzione di personale ad hoc, come per es. badanti/infermieri, ricoveri in struttura, riconoscimento invalidità ed accompagnamento), sia della cura dei suoi

interessi strettamente economici (valutazione degli investimenti finanziari in essere, proposizione di nuovi, manutenzione ordinaria/straordinaria dei beni immobili facenti capo all'incapace, la loro vendita ovvero l'acquisto di altri maggiormente conformi alle esigenze della persona sottoposta alla misura).

Detta attività di gestione dovrà essere trasfusa nella relazione annuale che l'Amministratore/Tutore è tenuto a depositare alla chiusura di ogni anno di gestione, la quale dovrà essere caratterizzata da chiarezza e trasparenza con allegazione della documentazione medica e di spesa di riferimento.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di cui trattasi, l'Amministratore – alla luce di una dettagliata relazione – potrà indicare una somma minima e massima di riferimento, secondo la tabella di seguito esposta, forbice alla quale il GT oprerà fare riferimento, ai fini della sua determinazione.

La tabella che segue prende a riferimento *in primis* il criterio patrimoniale, aumentabile percentualmente dal GT in riferimento al criterio, valutato soggettivamente e prudentemente da quest'ultimo, dell'impegno profuso e della difficoltà dell'amministrazione/tutela:

VALORE PATRIMONIO MOBILIARE (comprensivo di saldo c.c. ed investimenti)	Compenso dell'ADS in percentuale
Fino a 3.000 euro	A titolo gratuito, con possibilità di liquidare piccole somme a titolo di rimborso spese (ove documentate)
Da euro 3.000,00 a euro 30.000	Compenso fino ad euro 2.000,00
Da euro 30.000,00 ad euro 100.000	Compenso annuo dal 2% al 4,5% (600 min. Max. 4.500).

Da 100.000 euro a 300.000 euro	Compenso annuo dall'1,5% al 2% (min. 1.500 euro max. di 6.000 euro)
Da 300.000 euro a 1.000.000 euro	Compenso annuo dal 1% a 1,2% (min. 3.000 euro un max. di 12.000)
Da 1.000.000 euro a 3.000.000 euro	Compenso annuo da 0,35% a 0,5% (min. 3.500-max. 15.000 euro)
Da 3.000.000 euro a 10.000.000 euro	Compenso annuo da 0,2% a 0,5% (min. di 6.000 max. di 50.000).
Oltre i 10.000.000 euro	Compenso da 0,1% a 0,5% (min.10.000 euro a salire).

Nel caso in cui il patrimonio dell'amministrato siano presenti anche beni immobili il compenso potrà essere aumentato fino al 20%, considerato non tanto il valore dell'immobile in sé, ma se in relazione sia stata compiuta un'attività di gestione (per esempio riscossione canoni di locazione, invio di solleciti in caso di morosità, attività di manutenzione straordinaria ecc.).

Viene comunque dato atto che, in considerazione dei numerosi fattori dei quali il GT deve tenere conto nella liquidazione dell'equo indennizzo, resta salva la sua facoltà, nel caso in cui il sistema tabellare ut supra non risulti congruo ed equo per il caso di specie, di discostarsi dai relativi valori, con adeguata motivazione.

La presente circolare, il cui merito è stato oggetto di previa interlocuzione con il Presidente di Questo Tribunale, viene inviata agli Ordini di appartenenza degli iscritti nelle cosiddette "liste degli Amministratori di Sostegno".

Piacenza, 31.5.2021

Il Presidente di Sezione 

I GoP - GT della sezione

